



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * *

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott.ssa
Roberta Bardelle, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2534 del ruolo generale
dell'anno 2009, vertente

TRA

WEINGARTLER EVA, elettivamente domiciliata in FORO ULPIANO 6,
34133 TRIESTE, presso lo studio dell' avv.to COPPOLA ELENA che la
rappresenta e difende come da delega in atti;

parte attrice

GRASSIGLI MARIA, elettivamente domiciliata in FORO ULPIANO 6, 34133
TRIESTE, presso lo studio dell' avv. COPPOLA ELENA, che la rappresenta e
difende come da delega in atti;

parte attrice

**CONDominio DI VIA DEL BOSCO N.48 AMMINISTRATORE IN
CARICA PRO TEMPORE**, elettivamente domiciliato in FORO ULPIANO 6,
34133 TRIESTE, presso lo studio dell' avv. COPPOLA ELENA, che lo
rappresenta e difende come da delega in atti;

parte attrice

E

PLANI IGOR, elettivamente domiciliato in VIA FILZI 21/1, 34133 TRIESTE,
presso lo studio dell' avv. TUDECH GIORGIO, che lo rappresenta e difende
come da procura in atti;

parte convenuta

Sent. n.	986/2013
Rg. n.	2534/2009
Cron. n.	2214/2013
Rep. n.	
Oggetto	RESPONSABILITA' EX ART. 2051 CC.

avente per oggetto: Responsabilità ex art. 2051 c.c.; risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.6.13 i procuratori delle parti concludevano:

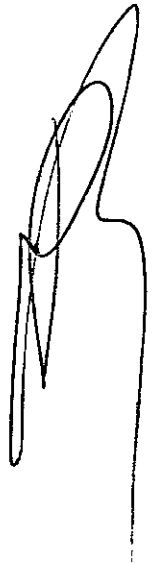
Per parti attrici: (rif. allegato a verbale) *"accertare e dichiarare che le infiltrazioni di acque che inibiscono il solaio tra il 3 e 4 piano del condominio di via del Bosco 48 e che raggiungono l'interno degli appartamenti delle attrici sono da attribuirsi esclusivamente al malfunzionamento del sistema terrazza soprastante (intendendosi per sistema l'insieme di impermeabilizzazione, risvolti, scarichi, ecc., ovvero di ogni altro elemento che assicuri l'impermeabilità di un piano calpestabile), di proprietà esclusiva di Igor Plani;*

1. *accertare e dichiarare che dette infiltrazioni – esse sole – hanno procurato i danni lamentati all'interno degli alloggi delle attrici e al solaio del condominio;*
2. *accertare e dichiarare l'ammontare dei danni causati all'interno dell'alloggio Weingartler, e già quantificati nelle CTU del per. ind. G. Scozzai dd. 27.10.2008 e 14.4.2009 in € 8.000,00 al netto di IVA e nella CTU dd. 2.8.2010 in € 7.600,00 al netto di IVA;*
3. *accertare e dichiarare l'ammontare dei danni causati all'interno dell'alloggio Grassigli, quantificati nelle CTU del per. ind. G. Scozzai dd. 27.10.2008 e 14.4.2009 in € 2.200,00 al netto di IVA e nella CTU dd. 2.8.2010 in € 2.400,00 al netto di IVA;*
4. *accertare e dichiarare l'esatto ammontare dei danni alle strutture orizzontali dello stabile, quantificati dal CTU G. Scozzai nella perizia dd. 2.8.2010 (pag. 7) rispettivamente in € 1.250,00 IVA (cfr. all.to XXIV- fattura, di spesa) ed in € 1.350,00 + IVA (cfr.all.to XXV –fattura di spesa);*
5. *accertare e dichiarare che in conseguenza delle ripetute percolazioni d'acqua parti attrici Eva Weingartler e Maria Grassigli hanno subito un danno, oltre che*

Firmato Da: DELBELLO ALBERTO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: e993a

patrimoniale, anche esistenziale (per il prolungato disagio subito), da liquidarsi in via, equitativa;

6. conseguentemente condannare il convenuto Igor Planì al risarcimento in favore degli attori di tutte le predette voci di danno – nessuna esclusa od eccettuata, oltre interessi e rivalutazione dalla data degli esborsi ove dovute;
7. omissis
8. A parziale modifica dell'ordinanza dd. 22.4.2009 (ricorso ex art. 700 c.p.c. - R.G. 3938/08) condannare il convenuto Igor Planì alla rifusione delle spese dei procedimenti cautelare per ATP e ex art. 700 c.p.c. come da allegate nota spese (doc. XVII e XVIII);
9. Porre definitivamente ed esclusivamente a carico del convenuto Igor Planì le spese di CTU già liquidate dal G.I. nel corso dei procedimenti per ATP e in quello ex art. 669 duodecies c.p.c. (le spese liquidate al CTU nel procedimento sub R.G. 3983/2008 – ex art. 700 c.p.c. – sono già state dal G.I. poste definitivamente a carico del resistente) come da decreti di liquidazione in atti, e condannare il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese dovute al CTP Edoardo Kreissl nei procedimenti cautelare, giusti allegati avvisi di parcella rispettivamente per € 1.164,24 (ATP- R.G. 1476/2008), € 1.069,64 (ricorso ex art. 700 c.p.c. – R.G. 3983/2008), € 1.069,64 (ricorso ex art. 669 duodecies – R.G. 2534/2009) (doc. n. XXVI, XXVII, XXVII);
10. Porre definitivamente ed esclusivamente a carico del convenuto Igor Planì le spese di CTU già liquidate nel corso del procedimento di merito. come da decreto/i di liquidazione in atti, e condannare il convenuto alla rifusione in favore di parte attrice delle spese dovute al CTP Edoardo Kreissl per l'attività svolta nel corso del presente giudizio di merito giusto allegato avviso di parcella per € 2.265,12 (doc. n. XXIX);
11. Con la rifusione delle spese di lite del procedimento cautelare ex art. 669 duodecies e del presente giudizio di merito”.



Per il convenuto: (rif. allegato a verbale) "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:IN VIA ISTRUTTORIA: Disporre nuova CTU a mezzo di diverso Consulente Tecnico d'Ufficio, ovvero disporre integrazione di CTU volta ad accertare la sussistenza di ulteriori e diverse cause di infiltrazione d'acqua negli alloggi di proprietà delle attrici e nelle parti comuni del condominio attore, con particolare attenzione alla facciata del condominio e ai comignoli del condominio adiacente (via del Bosco 50), nonché volta ad accertare se successivamente alla delibera assembleare del condominio di via del Bosco 48 del 1/3/2011, siano stati o meno eseguiti (ed in caso affermativo in quale data) i lavori di rifacimento delle converse dei camini e la verifica di tenuta della grondaia posta tra le case di via del Bosco 48 e 50.

NEL MERITO: In via principale, ogni domanda, istanza, deduzione ed eccezione contraria reietta e disattesa, rigettare tutte le domande avanzate da parti attrici, per non avere queste ultime dimostrato la responsabilità dell'odierno convenuto nella causazione dei danni lamentati o per essere le stesse infondate e/o illegittime. In subordine, accertata la presenza, sulla base delle nuove indagini tecniche che si vorranno disporre, di diverse cause delle infiltrazioni di acqua lamentate da parti attrici, rigettare le domande risarcitorie svolte nei confronti dell'odierno convenuto, per essere le stesse infondate e/o illegittime; In ulteriore subordine, accertata la compresenza di ulteriori e diverse cause delle infiltrazioni, in caso di riconosciuta corresponsabilità del convenuto nella causazione dei danni lamentati, previa riduzione della domanda che risulterà di giustizia all'esito delle nuove indagini tecniche che il G.I. contenere la percentuale di responsabilità in capo al convenuto nella misura del 30%, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, dei danni cagionati, ponendo il residuo a carico del condominio di via del Bosco 48, ovvero di eventuali altri soggetti terzi responsabili, che verranno individuati in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di causa, ivi compresi gli esborsi affrontati per CTU e CTP, IVA e CPA come per legge, per il presente giudizio".



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La presente vicenda processuale è stata caratterizzata da un primo procedimento per Atp (RG 1476/08) promosso dalle odierne parti attrici nei confronti del sig. Planì al fine di accertare le cause delle infiltrazioni di acqua all'interno dei propri immobili, siti al 3° e 4° piano del Condominio di via del Bosco n. 48 a Trieste, e collocati al di sotto delle terrazze a vasca poste sulla proprietà esclusiva di controparte, nonché al fine di accertare le cause delle infiltrazioni che avevano ammalorato le travi del solaio ligneo condominiale; tale giudizio, svoltosi nella contumacia del resistente, si è concluso con il deposito della relazione del consulente p.i. Gianni Scozzai, presente in atti (cfr. doc. VI fascicolo attoreo), nella quale sono stati stimati i costi delle lavorazioni necessarie per superare le problematiche riscontrate. Successivamente, le odierne parti attrici hanno promosso un ricorso *ex art. 700 c.p.c.* al fine di indurre controparte ad eseguire i lavori indicati dal c.t.u.; nell'ambito di tale procedimento il medesimo consulente ha specificato e quantificato costi ed opere da realizzare per sanare i vizi riscontrati (relazione dd 14.4.2009 - cfr. doc. IX fascicolo attoreo), accertamenti e valutazioni che sono stati recepiti nel contenuto decisorio della ottenuta ordinanza cautelare dd 22.4.09.

Introdotta, dunque, il presente giudizio di merito, iniziati nel frattempo alcuni lavori di intervento sulle terrazze, le attrici hanno coltivato domanda meritate fondata sul disposto di cui all'art. 2051 c.c., fattispecie applicabile anche al proprietario dell'appartamento sito all'ultimo piano di un edificio condominiale attrici (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26086 del 30/11/2005). Hanno, quindi, chiesto pronuncia di condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.



Il convenuto, nel costituirsi, ha contestato la prospettazione dei fatti operata da controparte, muovendo diversi rilievi critici di natura tecnica agli esiti delle cc.tt.uu.; ha evidenziato di aver provveduto nel luglio del 2009 *"al completo rifacimento delle terrazze a vasca di sua proprietà"* ed ha chiesto accertarsi l'esistenza di *"diverse cause delle infiltrazioni di acqua lamentate dalle parti attrici"*.

Espletata ulteriore c.t.u. in ordine alle questioni ancora controverse (relazione depositata il 2.8.2010), nonchè ulteriore accertamento peritale nell'ambito dell'incidentale procedimento *ex art. 669 duodecies* c.p.c. (relazione depositata il 16.6.2011), cui è seguita ordinanza dd 17.2.12, è stata espletata la prova testimoniale ed infine, sulle precisate conclusioni, il giudizio è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.

2. Venendo al merito delle domande azionate, va innanzitutto rilevata la particolare difficoltà di giudizio in considerazione dei numerosi *"fatti sopravvenuti"* riscontrati in corso di causa (in cui, peraltro, giudice istruttore è mutato diverse volte) dovuti sia al ripresentarsi del fenomeno delle infiltrazioni, sia all'intervento delle parti sui luoghi *de quibus* mediante opere di ripristino, infine terminate nel novembre del 2012, momento successivamente al quale le infiltrazioni sono risultate definitivamente cessate (cfr. p. 3 memoria di replica attorea).

Premesse, dunque, tali criticità, appare necessario fare scrupoloso riferimento agli esiti delle quattro relazioni presenti in atti e redatte dal medesimo c.t.u. p.i. Scozzai, nonché a quanto emerso in sede di escussione testimoniale.

3. Orbene, sin dal primo incarico il consulente aveva avuto modo di accertare che in entrambi gli appartamenti attorei vi era la presenza di

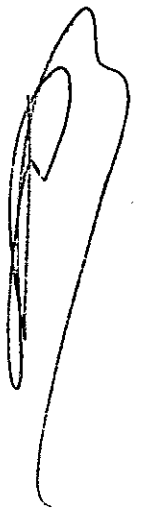


danneggiamenti da infiltrazioni *"e in entrambi la causa è la medesima (la soprastante terrazza a vasca)"* (cfr. relazione Scozzai dd 27.10.08). Egli ha poi ricondotto al periodo intercorso fra il 12.6.08 e il 27.10.08 un primo intervento di ripristino ad opera del sig. Planì. Il c.t.u. ha ivi indicato le opere di ripristino (cfr. p. 6-7) e quantificato i danni subiti dai suddetti immobili come segue: € 8000,00+IVA e € 1000,00/1500,00+IVA per l'appartamento Weingartler ed € 2200,00 per l'appartamento Grassigli, aggiungendo che *"ovviamente, prima di procedere ad una qualsiasi lavorazione negli alloggi, sarà necessario rendere durabilmente impermeabili e sicure le soprastanti terrazze"* (cfr. p. 8).

3.1 Nel successivo elaborato, redatto nel corso del procedimento ex art. 700 c.p.c., attualizzati gli accertamenti (*"la situazione nell'alloggio Weingartler era immutata rispetto a quanto accertato in sede di atp mentre era peggiorata quella dell'alloggio Grassigli dove le infiltrazioni si erano nuovamente manifestate in corrispondenza della cucina"* – cfr. p. 2 relazione dd 14.4.2009), il c.t.u. ha indicato gli interventi da effettuarsi sulle terrazze di proprietà del convenuto (cfr. p. 4 e 5 relazione dd 14.4.2009), stimando i costi di ripristino in € 4700,00, cifra da aggiungersi a quelle già indicate nel precedente elaborato.

3.2 Quanto all'incarico di cui al presente procedimento meritate¹, esso è stato completato il 6.8.2010, successivamente ad un ulteriore intervento

¹Determini il c.t.u. l'esatto attuale ammontare del danno subito dalle appartamenti di proprietà delle signore (...) in corrispondenza della zona interessata dalle note infiltrazioni (soffitto, muri, pavimento ed eventuale mobilio) e l'esatto ammontare del danno alle strutture orizzontali dello stabile (travi lignee del solaio). Determini il C.T.U. la qualità e/o quantità dei lavori eseguiti dal Planì nelle more del presente giudizio oltre alla eventuale determinazione delle spese che dovranno essere anticipate per la esecuzione e/o il rifacimento a regola d'arte del manto di impermeabilizzazione delle terrazze di proprietà del convenuto. Verifichi il C.T.U. se nelle more del giudizio vi sono state infiltrazioni di acque — sia pure di lieve entità — interessanti sia gli alloggi delle attrici sia le travi del solaio condominiale; nel qual caso determini le opere da eseguire per una risoluzione definitiva e radicale delle infiltrazioni di acque. Verifichi il C.T.U. compiutamente quale tipo di intervento il Planì abbia eseguito o fatto eseguire sulle terrazze di sua proprietà. Verifichi, qualora ritenuto indispensabile ai fini di giustizia, l'effettiva agibilità dei singoli locali costituenti gli appartamenti interessati dalle infiltrazioni. Verifichi l'eventuale danneggiamento del mobilio esistente all'interno degli alloggi delle attrici. Al C.T.U. andrà richiesto anche il motivo per il quale



ripristinatorio del sig. Plani (*"di rifacimento delle terrazze ivi comprese le loro impermeabilizzazioni"*), solo apparentemente risolutivo.

Il consulente ha nuovamente riscontrato nell'appartamento di proprietà Weingartler una situazione sostanzialmente immutata rispetto ai precedenti sopralluoghi (costo dei lavori di ripristino € 7600,00 + IVA) e così pure nell'appartamento Grassigli (costo dei lavori di ripristino € 2400,00 + IVA), oltre ad € 2600,00+IVA complessivi per il rinforzo delle travi del solaio. Egli ha pure rilevato che l'utilizzabilità di parte degli alloggi attorei (Weingartler: cucina, bagno e camera; Grassigli: cucina) era stata certamente compromessa a seguito delle infiltrazioni.

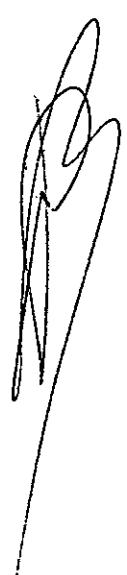
Nuovamente è stata ribadita la causa di tali infiltrazioni, ovverosia *"la mancata o incongrua impermeabilizzazione"* delle terrazze del convenuto (cfr. p. 9 della relazione dd 2.8.10).

3.3 Infine, nell'elaborato predisposto nell'ambito del procedimento ex art. 669 *duodecies* c.p.c., necessitato anche a causa della successiva manifestazione di altri fenomeni di infiltrazioni d'acqua, il medesimo c.t.u. ne ha confermato la persistenza (in seguito a procurato allagamento delle terrazze), rendendo noto che *"Le prove di allagamento permettevano quindi di accertare:*

- *che si manifestavano infiltrazioni in prossimità della piletta di scarico sopra l'alloggio Grassigli.*

- *che si manifestavano infiltrazioni dai risvolti della guaina del terrazzo sopra l'alloggio Weingartler.*

solo successivamente all'effettuazione dei lavori alle terrazze le infiltrazioni d'acqua sono cessate e quindi in quale misura i difetti del manto di impermeabilizzazione delle stesse hanno inciso nella determinazione del danno patito dagli attori.



Nel primo caso (Grassigli) era interessato il solo vano cucina; nel secondo erano interessati il vano cucina e il vano bagno (ma potenzialmente anche la cameretta)".

Il consulente ha così concluso: " E' evidente che l'impermeabilizzazione dei terrazzi così come eseguita dal resistente non è stata portata a termine correttamente. I punti più delicati di una membrana impermeabile (la c.d. guaina) sono laddove la complanarità del manto viene interrotta, ed è proprio in questi punti (dove è stata ricavata la piletta di scarico nel caso del terrazzo sopra l'alloggio Grassigli; i risvolti della membrana nel caso del terrazzo sopra l'alloggio Weingartler). Gli interventi da eseguirsi saranno, nel terrazzo sopra l'alloggio Grassigli, un intervento puntuale per ricostruire l'imbocco della piletta (curando la circostante impermeabilizzazione), mentre il terrazzo sopra l'alloggio Weingartler dovrà essere rieseguito correttamente unitamente alla re-impermeabilizzazione. Ogni intervento puntuale è in questo caso sconsigliabile".

3.4 Per quanto riguarda il possibile concorso di altri fattori nella causazione delle infiltrazioni, il consulente ha osservato non essere emerso, nel corso delle operazioni peritali, "alcun convincente indizio riconducibile ad altre possibili cause o concause (particolare attenzione è stata riservata dalla parte resistente ai camini esistenti a servizio del civico 48 e del civico 50, per quanto, sul punto, siano condivisibili i negativi rilievi del c.t.p. Kreissl secondo il quale l'acqua proveniente dai camini non è mai pulita e, inoltre, nel caso del camino del civico 50, le acque aggredirebbero l'alloggio sottostante senza lasciare traccia sulla facciata emergente). E' utile ricordare che, dopo la riesecuzione dei terrazzi, i fenomeni infiltrativi erano cessati e sono ripresi solo dopo che, evidentemente, le membrane impermeabilizzanti non correttamente fissate al sottofondo si erano staccate dallo stesso permettendo l'ingresso dell'acqua".



Tutti i fenomeni di infiltrazione sono stati inequivocabilmente ricondotti *"alla non corretta posa in opera della guaina (più precisamente dei risvolti della guaina) nella soprastante terrazza"*; altri fenomeni infiltrativi sono stati esclusi dal consulente (cfr. risposte ai rilievi del c.t.p. del convenuto, p. 9 della relazione).

4. Avendo il convenuto mancato di immediatamente eseguire i lavori indicati dal c.t.u. in quest'ultima relazione, è stata emessa ordinanza *ex art. 669duodecies* c.p.c. (dd 17.2.12) contenente le modalità attuative del precedente provvedimento cautelare; pacificamente i lavori sono stati eseguiti e conclusi nel novembre del 2012.

5. Si ritiene di precisare, avuto riguardo ai rilievi critici del convenuto espressi nella comparsa conclusionale e considerate le reiterate istanze istruttorie, l'insussistenza di alcun dato tecnico significativo al fine di argomentare la possibile esistenza di *"eventuali ulteriori concause delle infiltrazioni"*, non potendosi desumere alcunché dalla mera circostanza che il Condominio attoreo in data 1.3.11 (e quindi anteriormente all'ultima relazione del c.t.u. Scozzai) abbia deliberato *"il rifacimento delle converse dei camini, nonché di controllare lo stato della grondaia sita tra il civico 48 e il civico 50 di via del Bosco"* (p. 11 conclusionale convenuto); inoltre, come riconosciuto dallo stesso convenuto nella medesima memoria, l'avvenuta esecuzione dei suddetti lavori condominiali ha per certo modificato lo stato dei luoghi, rendendo, dunque, impossibile ed inutile una rinnovazione delle operazioni peritali.

Per concludere, il convenuto, quale proprietario delle terrazze che hanno originato i danni *de quibus*, va ritenuto responsabile *ex art. 2051 c.c.* dei danni subiti dalle parti attrici (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26086 del 30/11/2005).



6. Passando, dunque, alla quantificazione di questi ultimi, si osserva che – sotto il profilo patrimoniale – agli attori spettano le seguenti somme:

- attrice WEINGARTLER: € 7.600,00 + IVA
- attrice GRASSIGLI: € 2.400,00 + IVA
- Condominio attoreo: € 2.600,00 + IVA

7. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, in tesi derivante dalla compromissione del godimento della propria abitazione a causa delle infiltrazioni, si ritiene di riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale per la violazione non tanto del diritto di *proprietà* in senso lato, quanto piuttosto limitatamente alla sua estrinsecazione quale *diritto al pieno godimento della propria abitazione*, ovverosia a quello spazio essenziale per la serena esplicazione della *persona*; tale diritto appare rientrare nella categoria dei diritti fondamentali, così come tutelati dalla recente “comunitarizzazione” della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea di Nizza.

7.1 Ed invero, si osserva che - tramite la Carta di Nizza - l’Unione ha posto “*la persona al centro della sua azione*” (cfr. *Preambolo* Carta di Nizza); fra i diritti fondamentali è previsto il diritto al rispetto del proprio *domicilio* (art. 7) nonché quello di *proprietà* (art. 17).

Le nuove previsioni del Trattato UE di Lisbona conferiscono a tale Carta il rango di *fonte primaria* di diritto comunitario (art. 6 (1) del nuovo TUE: “1. *L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati*”).

Pur essendo assai dibattuta l’estensione dell’efficacia di tale Carta nel nostro ordinamento interno, si ritiene che i diritti previsti dai Trattati, pur non avendo rango costituzionale, si pongano ad un livello superiore alla normativa primaria (costituendo nel loro complesso il cd “*blocco costituzionale*”).



comunitario", quale insieme normativo di principi a valori a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti i cittadini dell'Unione). Se è innegabile, tuttavia, che le norme di cui alla Carta di Nizza siano espressamente indirizzate *"alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione"* (art. 51 della Carta stessa), e quindi non direttamente applicabili alle controversie estranee alle materie disciplinate dal diritto dell'Unione ai fini di eventuali disapplicazioni di norme interne contrastanti, ciononostante - in adesione alle argomentazioni espresse in alcune recenti pronunce della Cassazione - si ritiene che le norme della Carta operino *"come fonte di libera interpretazione del dato normativo nazionale stante il suo [della Carta] "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei"* (Corte cost. n. 135/2002) e, quindi, in linea generale, operanti anche nei sistemi nazionali (sull'art. 30 della Carta cfr. cass. n. 15519/2012; cass. n. 229678/2010; sul rilievo della Carta come fonte interpretativa cfr. cass. n. 28658/2010, cass. n. 7/2011, sul richiamo alla Carta anche in casi non qualificabili come di "diritto comunitario" cfr. Corte cost. n. 93/2010, n. 81/2011, n. 31/2012)" (così Cass. civ., sentenza dd 27 novembre 2013 n. 26514).

Spetta dunque al giudice nazionale - esclusi i poteri disapplicativi in ambiti non comunitari - il compito di interpretare la normativa interna (nel caso di specie: l'art. 2059 c.c.) in modo da garantire *"l'effet utile du droit european"* (in questo senso cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2352 del 2010: *"Una ultima puntualizzazione dev'essere posta in relazione alla entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1 dicembre 2009) che recepisce la Carta di Nizza con lo stesso valore del Trattato sulla Unione e per il catalogo completo dei diritti umani. I giudici del rinvio dovranno ispirarsi anche ai principi di cui all'art. 1 della Carta, che regola il valore della dignità umana (che*



include anche la dignità professionale) ed allo art. 15 che regola la libertà professionale come diritto inviolabile sotto il valore categoriale della libertà. (...) La filonomachia della Corte di Cassazione include anche il processo interpretativo di conformazione dei diritti nazionali e costituzionali ai principi non collidenti ma promozionali del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza che esso pone a fondamento del diritto comune europeo)².

7.2 Ciò premesso, ritenuto di operare (pur al di fuori delle materie comunitarie) nell'ambito di una interpretazione *adeguatrice* ai principi comunitari di cui si è detto, per quanto riguarda il risarcimento del danno

² Nel senso di riconoscere immediata precettività ai valori di cui alla Carta di Nizza, cfr:

— Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2352 del 2010: "La Corte di appello (...) compie una errata applicazione delle norme richiamate dal ricorrente a sostegno della sua causa petendi e cioè dell'art. 2043 c.c., come clausola generale del *neminem laedere* e dell'art. 2059 c.c., che non delinea una distinta figura di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge e secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno patrimoniale nella sua più ampia accezione (...). Il lavoro del professionista rientra invero negli ambiti degli artt. 1 e 4 Cost., art. 35 Cost., comma 1, secondo le teorie organicistiche e laburistiche anche europee (cfr. art. 15, comma 1 della Carta di Nizza, recepita dal Trattato di Lisbona, e diritto vigente anche per l'Italia), e pone il lavoratore professionista in uno status costituzionalmente protetto, per le connotazioni essenziali e le condizioni di qualificazione e dignità della professione; in altri termini un una posizione soggettiva costituzionalmente protetta (...).

— Cassazione civile sez. III, 22/08/2013 (ud. 12/06/2013, dep.22/08/2013) n. 19405:
"La protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto pertinente al catalogo dei diritti inviolabili della persona umana, nella sua dimensione sociale (a partire proprio dall'aggregazione di base costituita dal nucleo familiare), non si arresta, però, al solo ambito interno, segnato dalla Costituzione, ma trova rispondenza ed implementazione anche nella dimensione Europea della tutela della vita familiare, garantita dall'art. 8 CEDU e dall'art. 7 della Carta di Nizza (che si rifà alla disposizione convenzionale e ad essa viene a sovrapporre la propria portata, in base a quanto disposto dall'art. 52 della stessa Carta: cfr. Corte di giustizia 5 ottobre 2010, in C-400/10). Norme, quest'ultime, che presidiano gli stessi valori fondamentali della persona umana - quale il diritto all'intangibilità delle relazioni familiari all'interno di una comunità (tra le tante: Corte EDU, 24 aprile 1996, *Boughanem* l. c. Francia; Corte EDU, 13 giugno 2000, *Scozzar e Giunta* c. Italia), non disgiunto dalla combinata considerazione del diritto alla vita, di cui all'art. 2 CEDU (cfr. Corte EDU, 30 novembre 2004, *Oneryildiz* c. Turchia; Corte EDU, 20 marzo 2008, *Budayeva* e Altri c. Russia) condivisi da Italia ed Austria, entrambi membri della Convenzione e dell'Unione Europea".

— Cass. civ. sez. III, 12/09/2011 (ud. 16/06/2011, dep.12/09/2011) n.18641:
"nella quantificazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost. in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con L. 2 agosto 2008, n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto".

— Cass. civ. sez. Lav. n. 26514 13 del 3.10.2013-27.11.13 "Il diritto alla tutela contro il licenziamento ingiustificato costituisce oggi un diritto sociale fondamentale così come riconosciuto dall'art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, certamente non direttamente applicabile alla fattispecie ex art. 51 della stessa Carta (non investendo la presente controversia una questione di diritto dell'Unione), ma che può certamente operare come fonte di "libera interpretazione" anche del dato normativo nazionale, stante il suo "carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei"".



non patrimoniale derivante dall'eventuale lesione di tali diritti previsti dalla Carta di Nizza (o da altre fonti primarie del diritto comunitario), si osserva che con le note sentenze di San Martino (24 giugno - 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975) la nostra Suprema Corte ha chiarito - in un momento antecedente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona - che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. si identifica con il danno determinato dalla *"lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c. (...). 2.9. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria."*

7.3 Ne deriva che, proprio in virtù dell'interpretazione del disposto letterale di cui all'art. 2059 c.c. fornita dalla Suprema Corte all'indomani dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (cfr. sentenze di cui alla nota 2), sussiste per i Giudici nazionali il dovere di dare piena applicazione al diritto comunitario, "conformando" i diritti nazionali e costituzionali *"ai principi non collidenti ma promozionali del Trattato di Lisbona e della Carta di Nizza"* (Cass. Civ. 2352/2010, cit.).

Pertanto, laddove si riscontri la *compromissione di diritti fondamentali-personali* previsti dalle norme comunitarie di rango primario e secondario (Trattati e Regolamenti) e dai trattati internazionali "comunitarizzati" (fra i quali, come si è visto, rientra la Carta di Nizza), appare riconoscibile il



relativo diritto al risarcimento del danno una volta valutata e accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2043 c.c., nonché superato il vaglio della "gravità" dell'offesa e della "serietà" del pregiudizio (*"3.11. La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza"* Cass. civ. SU, Sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972). Non va dimenticato, peraltro, che nelle già citate sentenze di San Martino le Sezione Unite, negando alle norme della C.E.D.U. il *"rango costituzionale"*, hanno nettamente differenziato - ai fini che qui interessano - l'efficacia delle stesse rispetto a quella delle norme comunitarie, lasciando incerta l'eventuale *vis interpretativa* di queste ultime (cfr. punto 2.11 Sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972 *"(...) Situazione che non ricorre in relazione ai diritti predicati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955, quale risulta dai vari Protocolli susseguiti, ai quali non spetta il rango di diritti costituzionalmente protetti poiché la Convenzione, pur essendo dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11 Cost., il rango di fonte costituzionale, né può essere parificata, a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno (Corte cost. n. 348/2007)"*). Assai di recente la Suprema Corte si è spinta oltre, definendo la Carta di Nizza quale *"fonte integratrice dello Statuto dei diritti fondamentali di rango costituzionale delle persone"*, la cui violazione è idonea a fondare il relativo risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. Cass. civ., Sez. L., sentenza dd 19 giugno-22 novembre 2013, n. 26205).



7.4 Pur nella consapevolezza della novità del tema e delle difficoltà interpretative delle diverse fonti normative (nazionali e comunitarie), si ritiene – allo stato, in attesa di orientamenti consolidati della Suprema Corte – di conferire la più ampia tutela possibile ai principi e valori di cui alla Carta di Nizza, entro i confini dell'attuale paradigma nazionale del risarcimento del danno non patrimoniale (2059-2043 c.c.).

7.5 Sulla base di tali premesse si ritiene, dunque, che il diritto alla *proprietà*, laddove riguardi il libero e pacifico godimento della propria *abitazione*, quale spazio indispensabile alla serena esplicazione della *persona* (art. 7 e 17 Carta di Nizza), possa trovare nel nostro ordinamento tutela – anche *orizzontale* ed in materie *non comunitarie* – sotto il profilo non patrimoniale, ove risultino integrati i presupposti della *serietà* e *gravità* del pregiudizio di cui si è detto.

8. Pertanto, nel caso in esame si esamineranno gli esiti dell'istruttoria orale, al fine di appurare se possa dirsi integrata l'indispensabile *gravità* (e *serietà*) dell'offesa arrecata alla persona, nel suo godimento del diritto di proprietà sulla casa di abitazione, dovendosi viceversa escludere ogni risarcimento ai meri disagi (*"3.9. Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana"* Cass. civ., SSUU, Sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972).

8.1 Al riguardo si osserva che i testi escussi hanno riferito che per ben 5 anni l'utilizzo dell'appartamento di proprietà Weingartler è stato in larga parte compromesso, condizionando pesantemente azioni e relazioni, anche per la necessità di attendere i tempi di espletamento degli accertamenti tecnici (teste ULISSI CRISTIANO: *"la cameretta è rimasta vuota per tutto questo tempo;*



in bagno veniva l'acqua giù dappertutto, i Vigili del fuoco ci volevano dare l'inagibilità (dall'agosto 2003 fino al 2010-2011, fino a quando non è avvenuta la seconda riparazione), l'acqua entrava tutte le volte che pioveva, mettevamo dei catini, ho dovuto tenere il soffitto aperto per espletare le consulenze in corso di causa perché alcune travi erano marcite - tre travi in cameretta (ciò è accaduto nel 2010); quanto alla cucina tutta la parte verso la finestra era soggetta a infiltrazioni lungo il muro e la finestra e sul controsoffitto, che poi è rimasto aperto anche quello per le consulenze (ciò è accaduto sempre dal 2003 alla seconda riparazione; c'è stato qualche mese fra il 2009 e il 2010 che la situazione era migliorata, poi le infiltrazioni sono iniziate di nuovo nell'estate del 2010); teste WEINGARTLER NERIO "le infiltrazioni sono iniziate copiose nel 2008, prima aveva solo una macchia nell'angolo, si vedeva appena appena, poi nel 2008 sono iniziate ad essere più gravi; io mi reco spesso nell'immobile, una volta a settimana circa, a volte più spesso quando pioveva andavo a sostituire i secchi e a vuotare l'acqua, quest'ultima attività è avvenuta dal 2008 mi sembra fino all'ultima riparazione, non sempre veniva tanto a volte andavo a volte no; prima del 2008 non sono mai andato a svuotare secchi, non so dire con esattezza se prima del 2008 mia figlia avesse avuto problemi di dover mettere catini, io li ho visti per terra dal 2003 al 2008 mia figlia mi diceva che veniva giù un po' d'acqua ma non più di tanto; la cameretta è stata inagibile sempre dal 2008 fino quasi al 2011 (nel 2010 è venuta ancora acqua e nel bagno la plafoniera si era riempita d'acqua), prima tenevano dentro detersivi cose così era più un deposito che una vera cameretta, poi in attesa del figlio hanno iniziato a ristrutturare poi quando è nato sono venuti ad abitare da me perché a casa loro era tutto sotto-sopra (...); il bagno era utilizzabile ma il cartongesso era allentato a causa delle infiltrazioni e rischiava di cadere, poi mi sembra che sia caduto ma non ricordo quanto; la cucina nel pezzo verso la finestra il controsoffitto era caduto, poi è stato messo a posto e adesso è rovinato nuovamente".



Avuto riguardo all'appartamento Weingartler, dunque, si ritiene che quanto accaduto non sia consistito in meri *disagi*, bensì in un prolungato sconvolgimento dell'*habitat* domestico, quale fondamentale spazio di proiezione della persona, durato circa 5 anni e caratterizzato da: catini permanentemente posti sul pavimento, necessità di svuotarli regolarmente in caso di pioggia, inagibilità prolungata di più di una stanza (cfr. relazione c.t.u. dd 6.8.2010: cucina, bagno e camera) crolli di cartongesso, aperture del tetto al fine di consentire gli accertamenti, fino al totale trasferimento altrove della famiglia per un certo periodo; il tutto unitamente alla necessità di dar corso ed attendere l'esito di ben quattro procedimenti giudiziali (A.t.p., 700 c.p.c., 669*duodecies* c.p.c. e giudizio di merito).

In via equitativa si ritiene di liquidare la somma di € 1200,00 l'anno (circa € 100,00 al mese) per 5 anni, a ristoro del parziale e compromesso godimento dell'immobile *de quo*, quale unico domicilio dell'attrice, per un totale di € 6.000,00, già rivalutati e comprensivi di interessi, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.

8.2 Viceversa, quanto all'appartamento dell'attrice Grassigli, la scarsità di elementi probatori significativi al fine di valutare la gravità e serietà del pregiudizio non patrimoniale non consente di accogliere la relativa domanda di risarcimento; ed invero, le dichiarazioni rese da un solo teste con riferimento a tale immobile non appaiono sufficientemente precise e circostanziate (teste ULISSI soltanto: "*trattasi dell'appartamento della mia vicina, io ho avuto modo di vederlo tante volte i suoi problemi erano più gravi perché a lei l'acqua colava sui mobili mentre a noi colava in mezzo alle stanze, lei non poteva cucinare una volta è rimasta senza corrente ed è venuta a cena da noi*").

9. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei valori di cui al DM



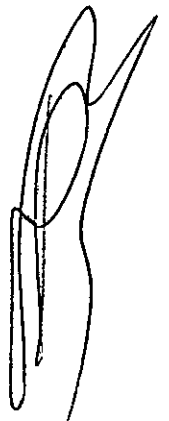
20.07.2012 n. 140 attuativo dell'art. 9 D.L. n. 1/2012, come mod. dalla L. n. 27/2012, in quanto parte dell'attività processuale difensiva si è svolta nella vigenza di tale nuova normativa (Cass. civ. SU n. 17406 del 12.10.12; Cass. civ. n. 43143 del 2013) [I scaglione, valori medi con aumento per la fase istruttoria e per la difesa di più parti].

10. Anche le spese dell'accertamento tecnico preventivo "*ante causam*" (e del procedimento ex art. 700 c.p.c. e 669*duodecies* c.p.c, per un totale di € 3.034, + oneri di legge), comprese quelle per il c.t.p. (pari ad € 4600,00+ oneri di legge), vanno rifeuse alle parti attrici, in quanto tali esborsi devono essere presi in considerazione "*nel giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre (...) a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto*" (cfr. fra le tante: Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15672 del 27/07/2005).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Trieste in composizione monocratica così provvede:

- a) accerta e dichiara che le infiltrazioni oggetto di causa e che hanno coinvolto l'interno degli appartamenti delle attrici, ivi comprese le travi condominiali, sono da attribuirsi alle terrazze del convenuto;
- b) condanna il convenuto sig. Igor Planì al pagamento delle seguenti somme:
 - all'attrice WEINGARTLER: (danno patrimoniale) € 7.600,00 + IVA, nonché interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo; (danno non patrimoniale) € 6.000,00 nonché interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo;



- all'attrice GRASSIGLI: € 2.400,00 + IVA nonché interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo;

- al Condominio attoreo: € 2.600,00 + IVA nonché interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo;

c) condanna il convenuto sig. Igor Planì al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che liquida in complessivi € 595,47 per spese, nonché:

- € 3000,00 per compenso del giudizio di merito, oltre IVA e CPA come per legge,

- € 1.200,00 per compenso del giudizio di ATP, oltre IVA e CPA come per legge,

- € 1.200,00 per compenso del giudizio ex art. 700 c.p.c., oltre IVA e CPA come per legge,

- € 1.200,00 per compenso del giudizio ex art. 669^{duodecies} c.p.c., oltre IVA e CPA come per legge,

- € 3.034, + oneri di legge per cc.tt.uu. nei procedimenti per ATP, 700 c.p.c. e 669^{duodecies} c.p.c.;

- € 4.600,00+ oneri di legge per c.t.p. nei procedimenti per ATP, 700 c.p.c. e 669^{duodecies} c.p.c. e merito;

ponendo definitivamente a suo carico anche le spese di c.t.u. del giudizio meritale.

Così deciso in Trieste, il 7 dicembre 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. *[firma]*

Dopo la lettura e la deliberazione il 09/12/2013
Il Consigliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. *[firma]*

Durè n. 2594/09 W. Angarler E. Grassigli M. / Cond. Via del Bosco n. 48 - Planì I.

Il Giudice

(dott.ssa Roberta Bardelle)

Pagina 20 di 20